Comunicato del 22/04/2022

Egregi Clienti Loro sedi

OGGETTO: Informativa sulle erogazioni pubbliche art. 1, commi da 125 a 129 L. 124/2017

Facendo seguito alla Circolare di Studio del 24/09/20219, ricordiamo che ai sensi dell'art.1, comma 125 bis, della legge n. 124/2017 le Società e le imprese individuali entro il 30 giugno di ogni anno devono dare le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi od aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", ricevute da Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio precedente.

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi effettivamente erogati ed ai fini dell'adempimento in esame occorre applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l'anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria possono adempiere al predetto obbligo informativo mediante l'indicazione nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio Consolidato, degli importi e delle informazioni dettagliate relative alle predette erogazioni.

I soggetti che redigono il Bilancio in forma abbreviata ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota Integrativa assolvono l'obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Secondo la stampa specializzata, <u>le misure di sostegno all'economia concesse dal governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, non sembrano dovere essere oggetto dell'informativa in esame, trattandosi di aiuti di carattere generale. Tali benefici sono concessi, infatti, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti definiti dalla legge istitutiva.</u>

Aiuti di Stato pubblicati sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (art 1. Comma 125 quinquies)

Per gli aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis, pubblicati nel registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi del comma 125-quinquies, l'obbligo deve essere assolto in Nota Integrativa o sul sito internet, senza tuttavia specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Sul sito internet della Società potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, essere inserita una apposita sezione relativa all'informativa da rendere per gli aiuti di stato già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato con la seguente dicitura:

Informativa Aiuti di Stato Legge n. 124/2017

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017, come modificata dal D.L. 34/2019, si evidenzia che sono presenti aiuti di Stato ricevuti dalla società e registrati nel "Registro Nazionale Aiuti di Stato", per la cui consultazione si rimanda al seguente link:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli obblighi di trasparenza relative alle erogazioni pubbliche di cui ai commi 125 e 125-bis non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore ad €. 10.000,00 nel periodo considerato.

Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che <u>il limite vada inteso in senso cumulativo</u> <u>e si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione</u>.

Regime sanzionatorio

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche, comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di €. 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Si allega al presente comunicato scheda informativa pubblicata dalla stampa specializzata ove viene esaminato in dettaglio l'adempimento in oggetto.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti